CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO SPECIALE DELLE CORPORAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 6

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 2) L. 21.119.398,43 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 813.038,05

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 21.932.436,48

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1936, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33
Estremi	Legge 16 dicembre 1935, n. 2198
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1936

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-del-fondo-speciale-delle-corporazioni-per-l-2198-1935/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it